



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/15/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE AZZURRA TV (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO "RETE AZZURRA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA N) E LETTERA AA) PUNTO 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F) PUNTO 2 E L'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU FREQUENZE TERRESTRI DI CUI ALLA DELIBERA N. 78/98/CONS. (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 8/2014)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedure in materia di sanzioni amministrative e impegni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *“Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’articolo 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita: *« "emittente a carattere comunitario" - l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21»*;

VISTO l’articolo 2, comma 1, *lett. aa) punto 3)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita: *«“emittente televisiva analogica a carattere comunitario” - l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21»*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, *lett. f)*, dell'allegato A alla delibera n. 78/98/CONS che recita: «"emittente a carattere comunitario": *emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: 1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; 2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21*»;

VISTO l'articolo 10, comma 2, *lett. c)* dell'allegato A alla delibera n. 78/98/CONS "Obblighi del titolare della concessione" che recita: «*I soggetti sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti: c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere f) e g)*».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 12 dicembre 2014 è stato notificato, dal Co.Re.Com Calabria, l'atto di contestazione n. CONT 8/2014 datato 11 dicembre 2014, all'ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE AZZURRA TV, con sede legale in via Cavour n. 44, 88842 Cutro (KR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario *Rete Azzurra*, per la violazione dell'articolo 2, comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)* punto 3, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 1, *lett. f)* punto 2 e articolo 10, comma 2, *lett. c)* dell'allegato A del Regolamento di cui alla delibera 78/98/CONS per non aver trasmesso programmi originali autoprodotti per il 50% dell'orario di programmazione giornaliero, dalle ore 7 alle ore 21.

Il Co.Re.Com ha quindi proposto la sanzione amministrativa per la violazione riscontrata ritenendo non meritevoli di accoglimento le dichiarazioni dell'emittente, giacchè ritenute pretestuose e prive di fondamento.

2. Deduzioni della società

L'Associazione, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto audizione in data 7 gennaio 2015 che si è tenuta il 20 gennaio 2015, nel corso della quale sono state richieste le registrazioni dell'emesso televisivo, non più detenute dall'emittente perché trascorsi oltre 90 giorni dalla messa in onda. L'audizione veniva sospesa e riconvocata il 5 febbraio 2015 nel corso della quale il rappresentante dell'Associazione, visionando le registrazioni dei programmi, ha dichiarato che "*non riscontrava il logo identificativo della frequenza e i parametri della modulazione*" per cui il Co.Re.Com, con nota del

giorno 11 febbraio 2015, sospendeva il procedimento per poter procedere alle verifiche tecniche. L'audizione riprendeva il giorno 26 febbraio 2015 nel corso della quale veniva presentata la relazione tecnica del Co.Re.Com in cui si dichiarava che le registrazioni del segnale televisivo, effettuate nel corso dei controlli, sono state tutte rilevate con identico sistema di misura nella stessa postazione geografica. Il rappresentante dell'Associazione culturale, nonostante gli accertamenti tecnici, ha espresso dubbi sull'autenticità del segnale trasmesso in quanto, dalle registrazioni, non si desumono i parametri della modulazione del segnale dell'emittente: la frequenza, l'operatore di rete e i codici identificativi trasmessi; il colore del marchio televisivo non è costante e non è conforme a quello trasmesso dall'emittente e durante la messa in onda dei film non è stata mai trasmessa pubblicità, e per tali motivazioni “*disconosce la paternità dei programmi trasmessi e registrati*”.

Valutazioni dell'Autorità

Il Co.Re.Com, avendo avviato il procedimento dopo la data del 1 agosto 2014, data di entrata in vigore del nuovo *Regolamento di procedure in materia di sanzioni amministrative e impegni*, si è attenuto alle nuove disposizioni convertendo il verbale di accertamento della violazione, non più previsto, nel provvedimento di contestazione della violazione in ossequio alla nuova normativa.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto, per le violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal Co.Re.Com Calabria.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare l'entità della sanzione, sulla base della documentazione istruttoria, in una misura pari a una volta e mezzo il minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di violazione dell'obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti per il 50% dell'orario di programmazione giornaliero, deve ritenersi di lieve entità, considerato il carattere non commerciale e senza fini di lucro del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio in quanto ha disconosciuto gli accertamenti effettuati.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta Associazione abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche - in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (euro millecinquecento-quarantanove/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE AZZURRA TV, con sede legale in via Cavour n. 44, 88842 Cutro (KR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario *Rete Azzurra*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 2, comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)* punto 3, del d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni in combinato disposto con l'articolo 1, comma 1, *lett. f)* punto 2 e articolo 10, comma 2, *lett. c)* dell'allegato A del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (euro millecinquecento-quarantanove/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 *capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa) punto 3, del d.lgs. n.177/05 e successive modifiche ed integrazioni in combinato disposto con l'articolo 1, comma 1, lett. f) punto 2 e l'articolo 10, comma 2, lett. c) dell'allegato A del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98/CONS, con delibera n. 70/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 70/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

